
Lettera circolare n. 20 del 26/10/2017

“Obbligo comunicazione infortuni all’INAIL che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento”

A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co.3-bis d.l.244/2016 convertito con modificazioni dalla l.19/2017) tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL **entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato**, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L’obbligo della comunicazione all’INAIL d’infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione all’INAIL d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio all’INAIL di un solo giorno a fini statistici e informativi o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

A questo link potrete trovare tutte le informazioni dettagliate:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-42-del-12-ottobre-2017.pdf>

L'Edilformas nel tramite del suo C.P.T. rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.

Distinti saluti.



il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



il Vicepresidente
DOVI ALOUMON



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA